

Pubblicato il 07/03/2019

N. 01156/2019 REG.PROV.CAU.  
N. 00697/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 697 del 2019, proposto da

Maria Antonini, Pietro Antonini, Società Domus Fenice S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Benedetta Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Anguillara Sabazia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Alberto Ricci, Maria Teresa Bucci, non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 07242/2018, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Anguillara Sabazia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Benedetta Lubrano e Loredana Fiore;

Ritenuto, ad una delibazione propria della presente fase, che, nelle more della definizione del merito del giudizio di primo grado (pertinente sede di approfondimento delle questioni fattuali e giuridiche agitate in ricorso), la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di demolizione consente il mantenimento di strutture a protezione dello smottamento di strutture soprastanti, così soddisfacendo, sia pure in parte, esigenze di sicurezza in relazione alla peculiarità dello stato dei luoghi;

Ritenuto per quanto sopra di dover accogliere il proposto appello cautelare, fermo restando che è inibita ai ricorrenti la prosecuzione dei lavori di realizzazione del fabbricato e che sono fatti salvi gli urgenti interventi di messa in sicurezza a tutela dell'incolumità di persone e beni, di competenza dell'ente comunale e degli appellanti;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 697/2019) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, nei termini in motivazione precisati.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente FF

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Mele**

**IL PRESIDENTE**  
**Sergio De Felice**

**IL SEGRETARIO**

Publicato il 13/03/2019

N. 01636/2019 REG.PROV.CAU.  
N. 11856/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11856 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Domus Fenice S.r.l., Maria Antonini, Pietro Antonini, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Lepidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Benedetta Lubrano in Roma, via Flaminia 79;

*contro*

Comune di Anguillara Sabazia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Buonarroti , 40;

*nei confronti*

Alberto Ricci, Maria Teresa Bucci, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Falconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,*

I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- ordinanza dirigenziale del Comune di Anguillara Sabazia, Area Urbanistica – Edilizia – Lavori Pubblici, Servizio Edilizia Privata, Numero 97 del 13 agosto 2018 e notificata in data 16 agosto 2018, avente ad “oggetto: ordinanza di demolizione di costruzione edilizia eseguita in difformità dal permesso di costruire n. 3321/2015/8 – Società Domus Fenice srl, Antonini Maria e Pietro, Via Santo Stefano - Anguillara Sabazia (RM), in Catasto, Comune di Anguillara Sabazia (RM), Foglio di mappa n. 6, p.lle 715, 716, 717”, nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale e, nello specifico, di ogni atto relativo al procedimento avviato con comunicazione prot. n. 32423/2018 del 4 ottobre 2018 relativo all’annullamento in autotutela della SCIA edilizia prot. n. 4607 del 9 febbraio 2018.

II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della nota di trasmissione, prot. 39526 del 30 novembre 2018, del verbale di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 97 del 13/08/2018 anticipata a mezzo pec il 30 novembre 2018, nonché notificata a mezzo di messo comunale il 5 dicembre 2018, con la quale si “(...) accertava l’inottemperanza al suddetto provvedimento amministrativo, in quanto non era stato ripristinato lo stato dei luoghi e non risultava agli atti della scrivente amministrazione alcuna pratica edilizia in sanatoria, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultima notifica della citata ordinanza.” (all.to n. 33), nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale e, nello specifico, dell’ordinanza dirigenziale n. 155 del 3 dicembre 2018, notificata in data 11 dicembre 2018, avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione detta con cui è stato ingiunto ai ricorrenti di pagare, in solido tra di loro, la somma di € 3.000,00 (all.to n. 34).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Anguillara Sabazia, di Alberto Ricci e di Maria Teresa Bucci;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2019 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, tenuto conto della complessità della vicenda sottoposta a scrutinio, gli atti impugnati (con il ricorso per motivi aggiunti) debbono essere esaminati congiuntamente con quello presupposto (ordinanza di demolizione) nella più opportuna sede di merito;

che, inoltre, occorre conoscere l'esito della richiesta di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 attualmente pendente;

che, quindi, sussistono le condizioni per accogliere la domanda cautelare;

che, nondimeno, sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), accoglie la domanda cautelare.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 7 aprile 2020.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere

Silvia Coppari, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Silvia Coppari**

**IL PRESIDENTE**  
**Leonardo Pasanisi**

IL SEGRETARIO